



COMUNE DI ROVERBELLA

Regolamento per la disciplina dei gemellaggi, dei patti di amicizia e dei patti di fratellanza

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2025



Regolamento per la disciplina dei gemellaggi, dei patti di amicizia e dei patti di fratellanza

PREMESSA

Il Comune di Roverbella con il presente Regolamento si propone di disciplinare in modo efficace le relazioni in essere e le possibili future relazioni con altre città o territori attraverso una disciplina che favorisca in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e lo scambio di esperienze con le diverse realtà, attivando un legame istituzionale, più o meno vincolante. L'obiettivo è favorire l'avvicinamento dei popoli, sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorire una larga e consapevole partecipazione alle iniziative intraprese, con particolare attenzione ai giovani e al coinvolgimento delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sportivo e sociale.

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU, nel rispetto della normativa di cui alla Legge n. 131 del 05/06/2003.

Il Comune di Roverbella riconosce, per la propria comunità, l'importanza di costruire relazioni con altre città o realtà territoriali nazionali o internazionali che per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine roverbellese o perché oggetto di flussi migratori che hanno come destinazione il territorio roverbellese, presentano elementi di affinità con l'identità storico-antropologica del Comune. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore "identitario" di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, della scuola, dell'università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- a) patto di gemellaggio;
- b) patto d'amicizia;
- c) patto di fratellanza.

ART. 1 - GEMELLAGGIO

Il patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra realtà amministrative locali, anche di nazioni diverse, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

Il gemellaggio è stipulato, di norma, con località che hanno caratteristiche simili al Comune di Roverbella, con particolare riferimento:

- alla vocazione turistica;
- all'apertura internazionale;
- alla posizione nella rispettiva nazione;
- allo sviluppo di relazioni finalizzate a promuovere il territorio e i suoi attori economici;
- alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, storico, naturale e ambientale;
- alle politiche di sviluppo civile e sociale;
- alla presenza nel territorio roverbellese di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine roverbellese o italiana.

Il Patto di Gemellaggio è deliberato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta. Nella deliberazione istitutiva del Patto di Gemellaggio sono riportate le ragioni del gemellaggio stesso nonché l'accordo che disciplina i rapporti reciproci tra gli Enti.

Ai fini dell'approvazione di patti o gemellaggi internazionali, deve essere rispettata la procedura prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 7 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (attività di mero rilievo internazionale).

ART. 2 - PATTO D'AMICIZIA

Il Patto di amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti con realtà, italiane o straniere, che presentino uno o più elementi di affinità richiamati al precedente art. 1 comma 2.

Il Patto di amicizia prefigura:

- una sperimentazione di una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
- una relazione con realtà con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale. Nella deliberazione istitutiva del Patto Amicizia sono riportate le ragioni della collaborazione nonché l'accordo che disciplina i rapporti reciproci tra gli Enti.

ART. 3 - PATTO DI FRATELLANZA

Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche comuni. Si propone di instaurare rapporti permanenti di alto valore e significato in tema di cooperazione e sostegno reciproco a sostegno della libertà, della salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica e per la

promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Il Patto di fratellanza è approvato dalla Giunta comunale. Nella deliberazione istitutiva del Patto Fratellanza sono riportate le ragioni della collaborazione nonché l'accordo che disciplina i rapporti reciproci tra gli Enti.

ART. 4 - CONFERMA E REVOCA

I gemellaggi devono essere confermati dopo vent'anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

I patti d'amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione con deliberazione di Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato. I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.

I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio sono di competenza del Consiglio Comunale che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verificano atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini.

La revoca dei patti di amicizia e fratellanza compete alla Giunta Comunale.

ART. 5 STIPULA

Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia o Patto di Fratellanza sono prodotti dal momento della stipula.

Competente alla sottoscrizione è Il Sindaco, che può procedere alla stipula dei patti di gemellaggio, amicizia o fratellanza dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

A seguito dell'approvazione della deliberazione istitutiva potrà essere organizzata, in collaborazione con la città o il comune gemellati, una cerimonia ufficiale di firma che potrà essere realizzata anche con l'ausilio di tecnologie informatiche in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà geograficamente distanti.

ART. 6 - ATTIVITÀ

Il Comune di Roverbella sviluppa i gemellaggi, i patti di amicizia e fratellanza attraverso l'attivazione di scambi di iniziative, di promozione di progetti o partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite ed accoglienza di delegazioni.

Le delegazioni che rappresentano il Comune di Roverbella sono di norma costituite dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

ART. 7 - COMITATO DI GEMELLAGGIO

Può essere costituito un Comitato per i gemellaggi - Patti di amicizia – Patti di Fratellanza con il compito di elaborare, organizzare e coordinare iniziative e attività finalizzate a mantenere rapporti di gemellaggio ed amicizia tra il Comune di Roverbella ed enti territoriali di paesi italiani e stranieri.

La relativa disciplina di costituzione e funzionamento è demandata ad apposito regolamento.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.